

## Tenità del fatto: la corte costituzionale stabilisce che è illegittimo escludere l'esimente per reati di violenza e resistenza nei confronti della polizia

**Data pubblicazione:** 03/12/2025

**Autore:** Admin

### Contenuto

Con la sentenza numero 172, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.**

\*\*\*

**1.** Il tribunale di Firenze, ravvisando in un fatto di violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., elementi indicativi della particolare tenità - imputata incensurata, corporatura minuta, condizioni di salute segnate da una patologia oncologica, gesto istintivo per accedere alla manifestazione, non per turbarla - sollevava questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la formulazione dell'art. 131 bis c.p. nella parte che vieta sempre l'applicazione dell'esimente in presenza di agenti di pubblica sicurezza è violativa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), soprattutto alla luce di reati più gravi che invece vi accedono. **2.** La Consulta, con la richiamata decisione, riconosce la fondatezza della censura, ne accoglie le istanze e, per argomentare la decisione, raffronta l'ipotesi in esame con quella prevista e punita dall'art. 338 c.p. (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - più grave - punito con pena da uno a sette anni, che spesso coinvolge organi collegiali e può ledere funzioni costituzionali) che, a seguito della riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022 c.d. 'riforma Cartabia'), ha avuto accesso alla particolare tenità. È "manifestamente irragionevole" - afferma la

Corte - che l'esimente potesse operare per questo delitto, ma fosse invece esclusa per fattispecie meno gravi, come quelle degli artt. 336 e 337 c.p. **3**. La Corte offre una lettura dell'art. 131 bis c.p., già oggetto di una serie di interventi in materia, dopo la sua introduzione nel 2015, *2019 - esclusione per i reati di violenza e resistenza verso qualsiasi pubblico ufficiale. 2020 - modifica della predetta esclusione, ristretta ai soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o PG. 2022: rivoluzione della disciplina, con passaggio dal limite basato sul massimo di pena al minimo edittale non superiore a due anni, aprendo la porta all'art. 338 c.p.* L'articolo, a seguito della riforma Cartabia, ha assunto il ruolo di un filtro per i reati di modesta entità il cui unico riferimento - per determinare astrattamente la gravità del reato - è il minimo edittale. Per conseguenza, per la corte, il parametro strutturale adottato dal legislatore esclude che si possano introdurre delle deroghe e delle eccezioni (come nel caso del raffronto tra art. 336/337 e 338) s non a rischio di rendere il sistema incoerente.